

Associazione
"SAN NICOLÒ VESCOVO"
Guspini (Ca), via Gramsci n. 3
Codice Fiscale 91016230921
n. 1364 al Reg. Gen. Vol.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 27 DICEMBRE 2022

=== /// ===

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 27 del mese di dicembre, alle ore 11.30, nei locali de "Sa domu de is Lampis"- via Castoldi 19 - Guspini, regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'"Associazione San Nicolò Vescovo onlus" (per brevità, nel contesto del presente verbale: "Associazione") per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Presentazione e approvazione del nuovo statuto dell'associazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicate risultano fisicamente presenti i signori:

Massa Antonio (Presidente); Agus Tarcisio, Atzori Graziella, Serpi Carla, Bianco Carmelina, Caria Graziella, Loi Luigi, Manca Giuseppina, Fois Marco, Sanna Stefano, Ortu Ilaria, Porceddu Sergio, Serra Antonella. Presenti per delega: Fois Luca, Fois Manuela, Serpi Silvia, Tolu Roberto, Zuddas Antonella, Garau Carla.

=== /// ===

Assume la Presidenza il Sig. Massa Antonio; il quale (con il consenso dei presenti) chiama a fungere da Verbalizzante la signora Serpi Carla.

Quindi il presidente, constatata la presenza del numero legale dell'Assemblea Straordinaria,
dichiara

la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sull'Ordine del Giorno.

Sul primo punto, **Presentazione e approvazione del nuovo statuto dell'associazione**, il Presidente legge integralmente il testo del nuovo statuto soffermandosi nei diversi punti e chiedendo ai presenti un parere.

Dopo attenta riflessione, durante la quale tra l'altro tutti si dichiarano sufficientemente informati su quanto esposto dal Presidente e concordi con le sue osservazioni, il Presidente propone, che venga messa ai voti, col sistema dell'alzata di mano, la sua proposta.

All'unanimità l'Assemblea si dichiara favorevole per cui

delibera

di approvare il nuovo statuto dell'Associazione San Nicolò Vescovo;

di dare mandato alla Presidente Massa Antonio per espletare tutte le pratiche necessarie per le registrazioni presso i diversi uffici.

Null'altro essendovi da deliberare e non essendoci proposte, il Presidente dà lettura di questo verbale, approvato e sottoscritto da tutti, e dichiara conclusa questa seduta dell'Assemblea alle ore 12,30.

Il Presidente
Antonio Massa

Antonio Massa

Il Verbalizzante
Carla Serpi

Carla Serpi



Registrato a Sanluri il 18 GEN. 2023

al n. 50 Serie 3

Esatto € ESENTE

di cui € D.LGS. 117/2017

ed € ART. 82 C.3/ C.5

Firma su delega del Direttore Provinciale
IL DIRETTORE
L'Addetto UT Sanluri



STATUTO

ASSOCIAZIONE SAN NICOLÒ VESCOVO

Organizzazione di Volontariato

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

Costituzione, Denominazione Normativa Applicabile

Ai sensi degli artt. 32 e ss., D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore", d'ora innanzi anche CTS, è costituita l'associazione denominata: **Associazione San Nicolò Vescovo**, o in forma abbreviata "SNV" nel corpo del presente Statuto anche detta semplicemente "l'Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra Normativa Applicabile, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è conforme al principio di favorire, nel modo più ampio possibile la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Alle stesse condizioni l'Associazione utilizzerà anche la denominazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS"

Articolo 2

Sede

L'associazione ha sede legale ed amministrativa in Guspini, alla via Gramsci n. 3.

L'Associazione opera nella Regione Sardegna. Compete al Consiglio Direttivo la decisione di modificare l'indirizzo della sede dell'Associazione.

Articolo 3

Scopo

L'Associazione si ispira alla visione cristiana della vita nel rispetto dei valori civili e democratici dell'uomo e della società.

L'associazione è ente del terzo settore che opera quale organizzazione di volontariato che esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non ha scopo di lucro e prevede l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie e da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali meglio infra specificati. Non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro né collegati in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.

L'associazione può promuovere rapporti con Enti e Organizzazioni similari ed aderire ad associazioni tra organismi operanti nei settori di sua competenza nonché aderire ad altre Associazione e/o Consorzi.

L'Associazione si propone di promuovere e sostenere attività culturali e sociali a servizio della cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, alle persone che vivono particolari difficoltà di inserimento sociale, proporre e realizzare attività mirate alla promozione culturale, sociale ed economica. L'Associazione intende collaborare con tutte le iniziative e le attività proposte da altre Associazioni similari che perseguano scopi coerenti con i propri orientamenti ideali.

Articolo 4

Attività di interesse generale

L'Associazione ha per oggetto, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi a servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse locali e naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per espletare dette attività, l'Associazione potrà:

- I. promuovere e prestare ogni tipo di servizio sociale ritenuto utile ed opportuno per la realizzazione dei fini istituzionali, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la gestione di case di accoglienza, mense, segretariati sociali, servizi in

- stazioni ferroviarie e marittime e/o in aeroporti in favore di persone in situazione di disagio;
- II. mettere a disposizione e scambiare con le altre associazioni locali e nazionali l'esperienza maturata, fornendo indicazioni e suggerimenti concreti;
 - III. la promozione, il finanziamento e la realizzazione di iniziative informative, educative, formative e culturali.
 - IV. la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
 - V. l'istituzione e la gestione di centri studio e documentazione su argomenti inerenti agli scopi dell'Associazione, eventualmente dotandoli di biblioteche, archivi e banche dati documentali specializzate;
 - VI. la promozione di studi e ricerche su argomenti inerenti agli scopi dell'Associazione, anche in collaborazione e/o convenzione con istituzioni pubbliche e private;
 - VII. l'organizzazione di conferenze, seminari, incontri di approfondimento;
 - VIII. la promozione, la realizzazione, la promozione di iniziative di carattere divulgativo e culturale con ogni possibile forma e mezzo di comunicazione sociale;
 - IX. lo svolgimento di ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini statuari, e di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguire il raggiungimento.

L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del C.T.S., nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previste.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Articolo 5

Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento

oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6

Durata

L'Associazione ha durata indeterminata. In caso di scioglimento, la competenza è dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 7

Definizione di Associati

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati in quanto si riconoscono nelle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto ed intendono collaborare alla realizzazione delle stesse, fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Benemeriti o Onorari, i quali sono soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, qualità o comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono membri dell'Associazione diversi dai precedenti, precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senza l'aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile). Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato che si riconoscono nelle finalità di cui al presente Statuto e che intendano collaborare alla realizzazione delle stesse.

Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'Associazione.

Articolo 8

Numero minimo di Associati

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno 7 (sette) persone fisiche oppure di almeno 3 (tre) Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 9

Diritti e obblighi degli Associati

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10

Ammissione degli Associati

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, può presentare domanda di ammissione per diventare Associato (d'ora innanzi la "Domanda") ogni soggetto che ne faccia richiesta, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L'organo preposto all'esame, approvazione e respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di rigetto della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In caso di rigetto della Domanda, il Consiglio Direttivo deve fornire adeguata motivazione da comunicare all'interessato entro 40 (quaranta) giorni dalla deliberazione e l'interessato potrà entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda e, ove iscritto da almeno tre mesi nel libro degli Associati, avrà diritto di voto in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle Domande, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la Domanda, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui Domanda sia stata accolta.

Ogni Associato ha diritto di esaminare i libri dell'Associazione, previa richiesta scritta da comunicare al Consiglio Direttivo.

Tale accesso ai libri dell'Associazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, con le modalità all'uopo concordate con il Consiglio Direttivo. È fatto obbligo agli Associati:

1. di versare la quota annuale;
2. di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera nel perseguimento dei fini dell'ente stesso.

Gli Associati partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

Articolo 11

Recesso dell'Associato

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. Il recesso è consentito all'Associato che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi nelle condizioni di contribuire al raggiungimento dello scopo dell'Associazione;

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, PEC o comunicazione scritta recapitata brevi manu.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12

Esclusione dell'Associato

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato:

- che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato;
- che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso l'Associazione;
- per altri gravi motivi.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Associativa dovuta per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

TITOLO III PATRIMONI ED ENTRATE

Articolo 13 Patrimonio Iniziale

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione a titolo di patrimonio indisponibile o disponibile;
- b) dalle eccedenze attive del bilancio consuntivo annuale, se destinate a patrimonio disponibile in sede di approvazione del bilancio stesso o, per successiva destinazione come infra meglio indicato;
- c) dalle entrate annuali che il Consiglio Direttivo, con il consenso del Revisore Legale, disponga ad incremento del patrimonio disponibile o indisponibile;
- d) dalle quote che fossero deliberate dal Consiglio Direttivo quali quote da destinarsi a patrimonio disponibile o indisponibile.

Articolo 14 Entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) sovvenzioni accordate;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rendite patrimoniali;
- h) attività di raccolta fondi;
- i) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- j) proventi ed entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 6 del CTS;
- k) eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a patrimonio dall'Assemblea ordinaria, come previsto dal secondo comma del precedente art. 13;
- l) Ogni altra entrata ammessa al senso del CTS e dalla legge.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del CTS.

Articolo 15 **Quota Associativa**

L'assunzione della qualità di Associato comporta il versamento all'Associazione della Quota Associativa il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 **Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti**

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di garantire le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art 7. comma 2, CTS.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriore rispetto al versamento della Quota Associativa. È comunque facoltà dell'Associato effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in forza di Statuto e della Normativa Applicabile.

Articolo 17 **Irripetibilità di apporti e versamenti**

Qualsiasi apporto o versamento, effettuato dall'Associato o da un terzo, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio.

Articolo 18 **Incremento del patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa per effetto:

- a) degli apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) di elargizioni di soggetti terzi destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) di risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) della decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività della medesima.

Articolo 19 **Divieto di distribuzione e Intrasmissibilità delle quote**

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti gli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

È sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte dell'Associato, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

Articolo 20

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447 bis e ss. c.c.

TITOLO IV

SISTEMA DI GOVERNO

Articolo 21

Organi

Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli 'Organi'):

- a) l'Assemblea degli Associati o l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Non possono assumere cariche associative, e se nominati decadono dalla carica, i soggetti con cariche politiche sia a livello comunale, provinciale, nazionale ed europeo.

SEZIONE I

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 22

Principi generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea e possono votare solo gli Associati iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'Assemblea degli Associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.

Per Associati si intendono le persone fisiche e/o gli enti iscritti all'Associazione come deliberato dal Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento della Quota Associativa.

È invitato ad assistere all'Assemblea, con diritto di intervento e non di voto qualora non ne abbia diritto il Revisore Legale se nominato.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto, e comunque in Italia.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà a cura del Presidente mediante avviso da comunicare, almeno 8 (otto) giorni prima, ai singoli aventi diritto a partecipare a mezzo di raccomandata, posta elettronica, o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta.

L'avviso dovrà altresì essere inviato ai soggetti autorizzati ai sensi di Statuto ad intervenire.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. L'avviso può contenere anche il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- agli intervenuti di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni.

L'Assemblea si considera svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 23

Competenze dell'Assemblea

Assemblea ordinaria degli Associati

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita della Associazione che non siano di competenza di una Assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di giugno, per l'approvazione delle linee programmatiche e del bilancio consuntivo dell'anno precedente della Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un quarto degli Associati in regola con il pagamento delle Quote associative all'atto della richiesta e che ne propongano l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni avente diritto di partecipazione attiva all'Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore di un massimo di due deleghe di aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente con maggiore anzianità di appartenenza associativa.

Il Presidente dell'Assemblea in caso di assenza del Segretario nomina un Segretario per la redazione del verbale.

Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali sono messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea ad una loro massima diffusione.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il componente dell'Organo di controllo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il Revisore Legale;
- d) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Assemblea straordinaria degli Associati

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto dell'Associazione;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dal presente Statuto;
- nelle materie attribuite dalla legge.

Salvo che per l'oggetto delle materie dell'ordine del giorno e per il quorum della costituzione delle maggioranze per le delibere, l'Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dal presente Statuto e dal regolamento se approvato.

L'Assemblea straordinaria avente ad oggetto l'approvazione o la modificazione dello Statuto è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, e le delibere sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, le delibere saranno assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

SEZIONE II
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 24

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo compete:

- nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- approvare la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'esclusione degli Associati, e nel caso, motivarne il rigetto;
- indicare il Consigliere che predisporrà la bozza del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo trasmesso dal Tesoriere a meno che sia lui stesso, ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- eleggere tra i suoi membri:
 - il Presidente dell'Associazione;
 - sino ad un numero massimo di due Vicepresidenti;
 - su indicazione del Presidente il Segretario;
 - su indicazione del Presidente il Tesoriere;
- promuovere la realizzazione delle finalità e delle attività dell'Associazione previsti dal presente Statuto e deliberare tutti gli opportuni provvedimenti;
- determinare, entro novembre dell'anno precedente, la Quota Associativa che gli Associati devono versare alla Associazione;
- deliberare sull'eventuale recesso o esclusione degli Associati;
- provvedere alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, a mezzo del suo Presidente;
- approvare eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria degli Associati;
- approvare l'eventuale regolamento e le sue modifiche;
- approvare il bilancio consuntivo dell'Associazione sottopostogli dal Tesoriere e che sarà poi sottoposto all'Assemblea ordinaria unitamente a una relazione del Tesoriere e del Revisore Legale, se nominato;

- potrà affidare ai propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività della Associazione tenendone costantemente informato il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Si riunisce almeno tre volte all'anno, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Articolo 25

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3(tre) a un massimo di 11 (undici) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati, dagli enti associati.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 26

Gratuità dell'Incarico

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute, purché precedentemente autorizzate dall'Associazione e successivamente documentate.

Articolo 27

Durata della carica

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I suoi membri possono essere eletti consecutivamente per non più di 3 (tre) mandati.

Articolo 28

Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, dal Presidente, con lettera raccomandata, per posta elettronica o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta, contenente data, ora, luogo e ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età.

Delle delibere assunte viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sia designato da colui che la presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere; tuttavia, il Presidente può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario ed al Tesoriere nelle materie di specifica competenza.

Articolo 29

Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione al quale si attribuiscono i poteri di firma per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A lui spetta la rappresentanza legale in ogni tipo e sede di giudizio nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell'Associazione nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vicepresidente più anziano per appartenenza associativa o, in sua assenza, se nominato, dall'altro Vicepresidente.

La firma del Vicepresidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente o la sua delega.

Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio Direttivo anche con carattere permanente.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi, scade con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio ed è eleggibile per non più di 3(tre) mandati consecutivi.

Articolo 31 Vicepresidenti

I Vicepresidenti:

- a) hanno i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di assenza o suo impedimento. La funzione vicaria è assicurata dal Vicepresidente più anziano per appartenenza associativa, ed in sua assenza dall'altro Vicepresidente se nominato;
- b) possono assolvere a compiti del Presidente tramite delega dello stesso.

I Vicepresidenti durano in carica 3(tre) esercizi, scadono con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono eleggibili per non più di 3(tre) mandati consecutivi.

SEZIONE IV

Articolo 32 Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello Statuto, per l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Associazione, sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria; assiste il Presidente; verbalizza le riunioni sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria, e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario dura in carica 3(tre) esercizi, scade con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio ed è eleggibile per non più di 3(tre) mandati consecutivi.

SEZIONE V

Articolo 33 Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità della Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa.

Il Tesoriere predispose il bilancio annuale consuntivo della Associazione che, accompagnato da una propria relazione sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione e per la successiva presentazione all'Assemblea ordinaria.

Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) esercizi, scade con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio ed è eleggibile per non più di 3(tre) mandati consecutivi.

SEZIONE VI

Articolo 34 Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. N. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di retta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 35

Durata in carica dell'Organo di controllo

Il componente dell'Organo dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Partecipa di diritto alle adunanze degli altri Organi dell'Associazione.

All'Organo di controllo si applica l'art.2399 c.c.

Deve essere indipendente, esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 36

Revisore Legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali, al superamento dei limiti di cui all'art 31 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Revisore Legale, qualora nominato, è eletto dall'Assemblea.

Il Revisore Legale dura in carica 3(tre) esercizi, scade con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio ed è eleggibile per non più di 3(tre) mandati consecutivi.

Il Revisore Legale redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Revisore Legale deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale, e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 37

Responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale

La responsabilità dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

TITOLO V

BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Articolo 38

Esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea Ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio dell'esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8(otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni Associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

In presenza dei requisiti di cui all'art. 14 del CTS, viene redatto il bilancio sociale nelle modalità ivi previste.

Articolo 39

Libri sociali

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte per legge.

Oltre alla tenuta dei libri contabili, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli Associati;
- b) il registro dei volontari con particolare distinzione di quelli che svolgono l'attività in modo non occasionale e/o dei lavoratori;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora nominato.
- f) il libro delle deliberazioni del Revisore legale, qualora nominato;

TITOLO VI

ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Articolo 40

Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati secondo le modalità di cui al presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VII

ARBITRATO

Articolo 41

Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse sorgere tra gli associati o fra essi e l'Associazione, incluse le controversie promosse dai membri del Consiglio Direttivo, dai liquidatori, dall'Organo di controllo e dal Revisore Legale se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto associativo in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di 3 (tre) arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Associazione, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'Istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente, avuto riguardo alla sede legale dell'Associazione. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto si provvederà a una nuova nomina con le stesse modalità di cui al presente articolo.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda si intende integralmente accettato con l'adesione all'Associazione o con l'accettazione delle cariche associative.

TITOLO VII

NORMA TRANSITORIA

Articolo 42

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'Iscrizione al RUNTS che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione a partire dall'Iscrizione allo stesso.